

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 2.4.2020

INFORMATIVA N. 11/2020

Emergenza epidemiologica da Coronavirus Altre misure di sostegno a carattere finanziario

INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Misure di sostegno finanziario alle mcro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi.....	pag. 2
2.1 Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing.....	pag. 2
3. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI.....	pag. 4
4. Accesso al fondo mutui prima casa per i lavortori autonomi e i professionisti.....	pag. 5
4.1 Requisiti del minor fatturato.....	pag. 5
4.2 Modalità di presentazione dell'istanza.....	pag. 6
4.3 Disposizioni attuative	pag. 6
5. Fondo per il reddito di ultima istanza.....	pag. 6

1 PREMESSA

Con la presente circolare vengono analizzate le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL c.d. "Cura Italia", rispetto a quelle già oggetto di precedenti circolari.

2 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI

Viene disposta una moratoria straordinaria su mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia da Coronavirus.

2.1 MORATORIA SUI FINANZIAMENTI, MUTUI E *LEASING*

In particolare, viene previsto che:

- le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
- è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing*, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

In proposito l'ABI ha chiarito che:

- il riferimento agli "elementi accessori" riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
- anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

Ambito soggettivo

La moratoria trova applicazione in relazione:

- alle micro, piccole e medie imprese e cioè le imprese che:
 - hanno meno di 250 occupati

e

- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- aventi sede in Italia.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

- titolari di partita IVA;
- iscritti agli Ordini o senza Albo;
- aventi sede in Italia.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

- nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
- a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.

Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un'apposita “comunicazione”:

- mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
- corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Bozza di modello

Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall'autocertificazione) da utilizzare per la moratoria.

Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020

Spett.le

Via PEC

Io sottoscritto/a nato/a a il
..... e residente a Via n., in
qualità di titolare/legale rappresentante della,
residente in, Via n., codice
fiscale partita IVA

DICHIARO

- di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia;
- di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Di conseguenza,

CHIEDO

- che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. con scadenza il / prestito accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;
oppure

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

- che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n., con scadenza al, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;
oppure
- che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell'intera rata (*oppure* della quota di capitale) del mutuo in scadenza al, / dei canoni di *leasing* relativi al finanziamento in scadenza al, ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.

Si allega autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

....., li

Firma

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL DPR 445/2000)

Io sottoscritto/a nato/a a il e residente a Via n., in qualità di titolare/legale rappresentante della, residente in, Via n., codice fiscale,

DICHIARO

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000.

....., li

Firma

.....

3 POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

E' previsto il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.3.2020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

- la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
- fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all'80% del finanziamento per la garanzia "diretta" e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);

- l'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- la valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
- i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
- diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all'impresa pari almeno al 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

4 ACCESSO AL FONDO MUTUI PRIMA CASA PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI

Viene disposta l'ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") per il periodo 17.3.2020 - 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

4.1 REQUISITO DEL MINOR FATTURATO

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:

- in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del 21.2.2020;
- un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.

Autocertificazione

Tale circostanza deve risultare da un'apposita autocertificazione.

4.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).

A tale domanda dovrà presumibilmente essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato.

Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

4.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative della nuova disciplina saranno adottate con un apposito decreto ministeriale.

5 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza", le cui risorse (pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020) sono destinate all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi esclusi dall'indennità di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali.

Cessazione, riduzione o sospensione dell'attività o del rapporto di lavoro

L'indennità erogata tramite questo Fondo (il cui importo dovrà essere definito) è condizionata al fatto che, a causa dell'emergenza sanitaria, l'attività o il rapporto di lavoro siano:

- cessati;
- ridotti;
- oppure sospesi.

Disposizioni attuative

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità dovranno essere definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Studio Gorini s.r.l.